STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 31 marzo 2014

Oggetto: Circolare n. 9/2014 del 31 marzo 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- LE NOVITÀ DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"

OGGETTO: Le novità del decreto "Destinazione Italia"

Il decreto destinazione Italia, a pochi giorni dalla scadenza, **è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.**

Gli interventi sono principalmente a favore delle imprese, si riepilogano in questa tabella le misure più importanti:

LE NOVITA' DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"	
APE (art. 1, commi 7-8bis, del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	**Non** è **più necessario allegare copia dell'APE al contratto di locazione delle singole unità immobiliari** (resta fermo invece l'obbligo di allegazione dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso);
	Non è più prevista la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti, **e nel caso di assenza** nel contratto **della clausola con cui la parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all'APE**. Al posto della nullità il decreto destinazione Italia ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria;
	Ai fini del rilascio dell'APE **si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili.**
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 3 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	Istituito un **credito d'imposta a favore delle imprese:** ♦ con un **fatturato annuo inferiore a € 500 milioni,** ♦ **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore economico** in cui operano e dal **regime contabile adottato**; ♦ **compresi i consorzi e le reti di impresa** che effettuano attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In tal caso, il credito d'imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse. **che investono in attività di ricerca e sviluppo.** **Sono ammissibili** al credito **le spese sostenute per le seguenti attività** di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti): ♦ **lavori sperimentali o teorici aventi come finalità** principale **l'acquisizione di nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette; ♦ **ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze**, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;

	♦ **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti** di natura scientifica, tecnologica e commerciale **al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.** **Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, **ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività** dirette alla **creazione di nuovi brevetti.** **Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa** nelle attività di ricerca e sviluppo, **sempreché siano sostenute spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 50.000.** **Il credito d'imposta**: ♦ **va indicato nel mod. UNICO** relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; ♦ **non concorre alla formazione del reddito né** della **base imponibile IRAP**; ♦ **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** ex artt. 61 e 109, TUIR; ♦ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**. **Per il riconoscimento dell'agevolazione l'impresa deve presentare un'istanza telematica**, secondo le modalità che saranno definite con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico.
MISURE PER LA DIGITALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ (art. 6 commi 1-3 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	Istituito un **finanziamento a fondo perduto, tramite Vaucher di importo non superiore a 10.000€, alle imprese per l'acquisto di:** ♦ **software, hardware e altri servizi che** consentano il miglioramento **dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga;** ♦ **collegamento alla rete Internet;** ♦ **formazione qualificata del personale nel campo ICT.** Con un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi e lo schema standard del bando che le Regioni dovranno predisporre ai fini dell'accesso all'agevolazione.
CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RETE FISSA E MOBILE (art. 6 commi 10-13 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	**Istituito un credito d'imposta per le spese** documentate e **sostenute da:** ♦ **piccole/medie imprese** - di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE; **consorzi;** ♦ **reti di piccole e medie imprese;** per **interventi di rete fissa e mobile** che consentano l'attivazione di **servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps**. Il credito è riconosciuto nella misura del **65% degli importi rimasti a carico**

	del contribuente, fino ad un valore **massimo di 20.000 Euro**, e nella misura massima complessiva di 50 milioni di Euro. Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le modalità per usufruire del credito e ogni altra disposizione relativa al monitoraggio dell'agevolazione. Il credito d'imposta: ♦ va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; ♦ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; ♦ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR; ♦ è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito d'imposta **non è cumulabile con quello previsto al paragrafo precedente.**
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI LIBRI (art. 9 del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	**Istituito un credito d'imposta** da usare in compensazione **agli esercizi commerciali** che effettuano la vendita di libri al dettaglio, **per l'acquisto di libri** (anche in formato digitale) muniti del codice ISBN. Il credito d'imposta: ♦ è riconosciuto a decorrere dalla data individuata dal decreto attuativo di prossima emanazione fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016; ♦ va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; ♦ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
	Previsto uno sconto del 19% agli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado (pubblico o paritario), con sede in Italia, **per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d'imposta** sopra indicato.
	L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito Decreto.
PREDEDUCIBILITÀ CREDITI NEL CONCORDATO PREVENTIVO (art. 13, comma 3-quater del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	**Fornita un'interpretazione** alla norma sul concordato preventivo, art. 111, comma 2, RD n. 267/42, che prevede la **prededucibilità dei crediti** sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo **a condizione che**: ♦ **la proposta, il piano e la documentazione siano presentati entro il termine** (anche prorogato) **fissato dal Giudice**; ♦ **la procedura sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda.**

COMPENSAZIONI CON CREDITI MATURATI CON LA P.A. (art. 12, comma 7-bis del D.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014)	Prevista la possibilità, per le imprese/ lavoratori autonomi, di **compensare nel 2014**, le **somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione**, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. Con un apposito Decreto saranno individuati gli aventi diritto, le modalità di compensazione e di trasmissione degli elenchi all'agenti della riscossione.